Cass. 20.4.2026 n. 10382

SENTENZA

sul ricorso 2278-2024 proposto da:
[omissis] [omissis] con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'Avv. [omissis], ma domiciliate "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentate e difese dall'Avvocato [omissis];
- ricorrenti - contro
[omissis] S.p.a., in persona del suo procuratore speciale, Dott. [omissis], domiciliata "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato [omissis];
- controricorrente -
e contro
[omissis] domiciliati "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentati e difesi dagli Avvocati [omissis] e [omissis],
- controricorrenti -
Avverso la sentenza n. 1867/2023 della Corte d'appello di Firenze, depositata in data 19.9.2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.11.2025 dal Consigliere Dott. [omissis]; udito il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. [omissis], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati [omissis] [omissis], anche per delega dell'Avvocato [omissis] [omissis], [omissis] [omissis] e [omissis] [omissis] quest'ultimo per delega dell'Avvocato [omissis] i quali hanno concluso come in atti.

Fatti di causa

1 [omissis] [omissis] e [omissis] ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1867/23, del 19 settembre 2023, della Corte d'appello di Firenze, che - in accoglimento dei gravami esperiti dalla società [omissis] S.p.a., nonché da [omissis] e [omissis] avverso la sentenza n. 251/21, del 21 marzo 2021, del Tribunale di Arezzo - ha respinto la domanda delle odierne ricorrenti, volta al riconoscimento della qualità di beneficiarie della polizza vita, quali "eredi testamentarie", sottoscritta dal loro fratello, [omissis] [omissis] il 30 giugno 2021.
2. Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di aver adito il Tribunale aretino a fronte del rifiuto della società [omissis] di liquidare in loro favore - dopo la morte del fratello - il premio, pari ad € 82.521,81, relativo alla polizza vita da questi sottoscritta, nella quale il medesimo individuava quali beneficiari i suoi "eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi". Assumevano, infatti, le allora attrici che il loro congiunto, con testamento olografo

del 5 maggio 2016, mentre devolveva la quota di legittima ai propri figli, attribuiva ad esse la quota disponibile, designandole, dunque, quali "eredi testamentarie".
Costituitasi in giudizio la convenuta [omissis] l'adito giudicante disponeva la chiamata "iussu iudicis" degli eredi legittimi di [omissis] [omissis] vale a dire i figli dello stesso, [omissis] e quantunque affermando non trattarsi di contraddittori necessari.
La domanda veniva accolta dal primo giudice, che ordinava a [omissis] di corrispondere, alle sorelle [omissis] il suddetto importo di € 82.521,81. Esito al quale perveniva ritenendo che la volontà del testatore fosse quella di lasciare la quasi totalità dei suoi beni ai figli, eredi legittimi, ma di istituire eredi universali anche le sorelle, devolvendo loro una "quota disponibile" del patrimonio, comprensiva, oltre che del contante presente su di un conto corrente bancario, pure dell'importo risultante dalla polizza assicurativa.
Tale decisione veniva integralmente riformata in appello, in forza dei gravami - poi riuniti - esperiti, distintamente, dalla convenuta e dai terzi chiamati. Il giudice di seconde cure, infatti, escludeva che le odierne ricorrenti fossero state istituite eredi testamentarie dal "de cuius", ritenendo che la disposizione "mortis causa" con la quale il medesimo - dopo aver assicurato "quota ampia di legittima" ai propri figli, attribuendo loro il suo patrimonio pressoché per intero - devolveva, invece, alle sorelle, nell'ambito della quota disponibile, "i rimanenti contanti" (presenti su di un conto corrente presso la stessa banca [omissis] fosse da intendere come attribuzione di un legato, dal quale doveva anche escludersi l'importo della polizza.
3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina hanno proposto ricorso per cassazione [omissis] e [omissis] sulla base - come detto - di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e 588 c.c. e dei principi di diritto in tema di interpretazione del testamento.
Le ricorrenti muovono dal presupposto che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita", quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell'art. 1920, comma 2, c.c., si pone come "atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione", essendosi, inoltre, precisato che "la generica individuazione quali beneficiari degli «eredi (legittimi e/o testamentari)» ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione" (è citata Cass. SS.UU., sent. 30 aprile 2021, n. 11421).
Di conseguenza, assumono le ricorrenti, il giudice - in presenza di una delazione testamentaria e in applicazione di tali principi - deve procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari della polizza, accertando, in concreto, la volontà del testatore. Essa, "alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita" (è citata Cass. Sez. 2, ord. 22 dicembre 2023, n. 35807).
A questo metodo, tuttavia, non si sarebbe attenuta la sentenza impugnata, che viene censurata nelle parti di seguito meglio indicate.
In particolare, essa errerebbe là dove afferma che "dal tenore letterale" del testamento di

[omissis] [omissis] "appare evidente la volontà del testatore di designare eredi universali testamentari i figli [omissis] e [omissis] visto che "agli stessi ha infatti devoluto sia una quota della universalità dei propri beni (denaro, beni mobili registrati, beni immobili) sia i relativi debiti e oneri (imposte di successione) a conferma della sua volontà di farli subentrare nella totalità dei suoi rapporti sia attivi che passivi". Lo stesso "non può invece dirsi" - si legge sempre in sentenza - "con riferimento alle tre sorelle, [omissis] [omissis] e [omissis] e alle quali il testatore "ha assegnato soltanto il «rimanente contante», dunque la somma rimanente disponibile sul conto corrente, espressione che può riferirsi esclusivamente al residuo del proprio conto corrente acceso presso la Banca [omissis] mentre alle stesse non è stata destinata alcuna passività". Parimenti, oggetto di censura è il successivo passaggio della sentenza impugnata, secondo cui la conclusione testé rassegnata troverebbe "conferma" nella "espressione letterale impiegata dal de cuius nel testamento «Il tutto quale quota ampia di legittima» che sta appunto a significare che costui volle assegnare ai figli non solo la quota «riservata» loro ex lege, in qualità di «legittimari», cioè la quota/parte minima ed inviolabile, bensì ulteriori valori, attribuendo loro tutti i beni immobili, mobili registrati, denaro, costituenti il suo patrimonio", mentre, alle sorelle, "nell'ambito della «disponibile» residua (al netto della totalità di beni già assegnati ai figli ed al netto della polizza vita) ha lasciato soltanto i «rimanenti contanti», quindi un legato".

Assumono, per contro, le ricorrenti che l'interpretazione della Corte fiorentina avrebbe "palesemente glissato sugli elementi intrinseci alla scheda testamentaria," di per sé "oltremodo chiari", nell'attribuire ad esse la qualità di "eredi testamentarie".

Invero, già alla stregua del "dato letterale" - e, dunque, avuto riguardo al riferimento alla "quota ampia di legittima" e alla "quota disponibile" - dovrebbe concludersi che [omissis] [omissis] "ottemperati i doveri di legge nei confronti dei figli quali legittimari", si sarebbe "determinato a chiamare le sorelle quali eredi testamentarie sull'intera quota disponibile (e non «residua»), per come risulta, ulteriormente, dalla circostanza che il de cuius, dichiarati tacitati pienamente i legittimari, metteva un punto (pausa forte all'interno di una frase di senso computo) e andava a capo, con ciò dichiarando un cambio di argomento: avendo ottemperato agli obblighi imposti dalla Legge, con il successivo capoverso istituiva eredi universali le ricorrenti, devolvendo loro la «quota disponibile» del suo patrimonio".

Conclusione da avvalorarsi anche con riferimento al fatto che [omissis] "uomo di elevata cultura", avrebbe adoperato i termini "quota legittima" e "quota disponibile" secondo il significato loro proprio.

D'altra parte, la qualifica delle odierne ricorrenti quali eredi testamentarie sarebbe imposta - si assume - "dall'interpretazione del testamento secondo l'elemento logico".

Difatti, "ove il contraente/testatore avesse voluto designare quali unici destinatari del beneficio, ab origine, i suoi figli lo avrebbe fatto indicandoli nella polizza vita quali eredi legittimi, escludendo, quindi, ogni riferimento agli eredi testamentari". Per contro, nel presente caso "il contraente della polizza esprimeva la volontà che il beneficio venisse assegnato prioritariamente ai suoi «eredi testamentari e, in mancanza, agli eredi legittimi» prefigurandosi, dunque, già al momento della stipula medesima di voler redigere testamento, al fine evidente di voler perseguire scopi diversi da quelli di una successione legittima". Sicché "anche in omaggio al canone di conservazione del contratto" si sarebbe dovuto riconoscere alle sorelle del "de cuius" la qualifica di eredi testamentarie e, quindi, di beneficiarie della polizza.

Né mancano di rilevare le ricorrenti l'erroneità - a loro dire - dell'affermazione secondo cui

l'aver assegnato "ai figli non solo la quota «riservata» loro ex lege, in qualità di «legittimari», cioè la quota/parte minima ed inviolabile, bensì ulteriori valori, attribuendo loro tutti i beni immobili, mobili registrati, denaro, costituenti il suo patrimonio", varrebbe a qualificarli come eredi universali, mentre l'aver lasciato "alle sorelle, nell'ambito della «disponibile» residua (al netto della totalità di beni già assegnati ai figli ed al netto della polizza vita) soltanto i «rimanenti contanti»", equivarrebbe a qualificarle legatarie. Difatti, "è abbastanza agevole rilevare" - si evidenzia - "come la valutazione economica del patrimonio ereditario non sia stata oggetto di specifico accertamento giudiziale e, quindi, anche tale assunto non può in alcun modo supportare l'esegesi della scheda testamentaria". Il tutto, peraltro, non senza considerare che, a mente dell'art. 588 c.c., non è la consistenza piccola o grande del lascito a qualificare il destinatario come legatario, piuttosto che erede.
Infine, a sostegno della proposta interpretazione, le ricorrenti richiamano alcuni documenti, provenienti dagli stessi [omissis] ed [omissis] con i quali essi riconoscerebbero la qualità di eredi testamentarie delle sorelle del defunto genitore, che si sarebbe determinato a istituirle tali per l'assistenza e vicinanza dimostratagli negli ultimi anni di vita.
4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, da un lato, la società [omissis] e, dall'altro, [omissis] e [omissis] chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata, inizialmente, ai sensi dell'art. 380-bis1 c.p.c., per l'adunanza camerale del 28 gennaio 2025, in vista della quale le ricorrenti e la controricorrente [omissis] hanno presentato memoria.
Con ordinanza interlocutoria questa Corte disponeva rinvio in pubblica udienza, data la particolare rilevanza della questione di diritto oggetto del presente ricorso.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso della declaratoria di inammissibilità o, comunque, del rigetto del ricorso.
Le ricorrenti, nonché i controricorrenti [omissis] e [omissis] hanno depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

7. Il ricorso va rigettato.
7.1. Il suo unico motivo non è fondato.
7.1.1. Nello scrutinarlo, è necessario muovere dalla premessa - assunta, del resto, dalla stessa sentenza impugnata - che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c.", si pone alla stregua di "atto inter vivos con effetti post mortem", sicché "la generica individuazione quali beneficiari degli «eredi [legittimi e/o testamentari]» ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente", e ciò in quanto "il termine «eredi» viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione" (così, in motivazione, Cass. SS.UU., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01).
Risulta, dunque, evidente che - verificatosi il decesso dell'assicurato (e sempre che esso, come

rammenta il citato arresto delle Sezioni Unite, "nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione" non abbia provveduto a "indicare gli stessi nominativamente" o a "stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo") - l'esecuzione della prestazione in favore dei beneficiari, da parte dell'assicuratore, presuppone, in presenza di un testamento, un'operazione che si potrebbe definire di "eterointegrazione" del contenuto del contratto di assicurazione, che passa attraverso l'interpretazione della volontà del testatore eventualmente espressa, come, emblematicamente, attesta la vicenda in esame.

Orbene, allorché tale operazione ermeneutica risulti, come nella specie, finalizzata a stabilire se il testatore, nel disporre di specifici beni (nel caso che occupa, il "rimanente contante"), abbia inteso attribuire ad un soggetto - o a più soggetti - la qualifica di erede o legatario, "l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 c.c., come disposizione

Data pubblicazione 20/04/2026 ereditaria («institutio ex re certa»), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni", fermo restando che "l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato". (Cass. Sez. 2, sent. 25 ottobre 2013, n. 24163, Rv. 628231-01; analogamente, Cass. Sez. 6-2, ord. 5 marzo 2020, n. 6125, Rv. 657278-01; in senso conforme, anteriormente, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 1° marzo 2002, n. 3016, Rv. 552709-01).

7.1.2. Quanto precede permette, dunque, già di rassegnare una prima conclusione e, cioè, che la motivazione con cui il giudice di merito stabilisca se a un determinato soggetto debba attribuirsi la qualifica di erede testamentario o legatario risulta sindacabile - nella presente sede di legittimità - sotto il profilo della sua "congruità" o per errori nell'uso dei criteri ermeneutici, ovvero per carenze tali da rendere la stessa "meramente apparente", ma in questo secondo caso, però, alle condizioni risultanti dal vigente testo dell'art. 360 c.p.c., "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

7.1.2.1. In relazione, dunque, a questo secondo profilo, deve ribadirsi che il vizio motivazionale risulta configurabile - come questa Corte ha recentemente ribadito, tra l'altro proprio con specifico riferimento ad un caso concernente la fattispecie di cui all'art. 1920 c.c. - "solo nella «quadruplice» ipotesi individuata dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01)", ovvero: "la «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico» e la «motivazione apparente»; il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», secondo la «catalogazione» che di esso ha fatto, ancora una volta, di recente, il Supremo Collegio (così, in motivazione, Cass. SS.UU., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9, pag. 24)" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 7 novembre 2024, n. 28749, non massimata).

Facendo, dunque, applicazione di questi principi al caso di specie se ne possono trarre già alcuni esiti: in primo luogo, che nessun appunto può essere mosso alla motivazione sul piano della sua supposta "carenza" (la motivazione c'è e risulta del tutto intellegibile, oltre che scevra da contraddizioni irriducibili), nonché, in secondo luogo, che la stessa neppure potrebbe essere sindacata alla stregua dei documenti che le ricorrenti richiamano nella parte conclusiva dell'illustrazione dell'unico motivo d'impugnazione. E ciò in quanto, per aversi

vizio motivazionale, occorre che esso "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. SS.UU., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), avendo esso carattere solo "testuale" (come rammenta, da ultimo, in motivazione, Cass. SS.UU., sent. n. 5792 del 2024, cit.). D'altra parte, nello stesso senso è proprio il precedente richiamato dalle odierne ricorrenti (Cass. Sez. 2, ord. 22 dicembre 2023, n. 35807, non massimata), il quale - in relazione al sindacato sulla motivazione di una sentenza chiamata a interpretare la volontà testamentaria - ribadisce che "è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali".

7.1.2.2. Resta, tuttavia, impregiudicato il primo profilo dei due sopra menzionati, o - per meglio dirsi - il primo dei piani di indagine dianzi delineati: quello relativo ad una corretta applicazione, o meno, dei criteri ermeneutici nell'interpretazione del testamento. Profilo, del resto, espressamente evocato dalle ricorrenti attraverso il congiunto riferimento agli artt. 1362 e 588 c.c.

Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che la "congrua motivazione" con cui il giudice di merito stabilisce se l'assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, "interpretarsi come legato, implichi che il medesimo debba "accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento" (Cass. Sez. 2, sent. 6 ottobre 2017, n. 23393, Rv. 645577-01).

Del resto, la preminenza da accordare al criterio di cui all'art. 1362 c.c., nella sua complessiva articolazione, in tale operazione risulta del tutto coerente con la già indicata natura di atto "inter vivos" con effetti "post mortem" propria della designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita (come questa Corte ha, del resto, di recente sottolineato: cfr., in motivazione, in particolare al § 10.1.3., Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2025, n. 25121, Rv. 676335-01); atto rispetto al quale, come detto, la disposizione testamentaria, ha funzione integrativa della volontà dello stipulante, allorché egli non abbia individuato nominativamente, nello stesso contratto, il soggetto a vantaggio del quale l'operazione negoziale è compiuta.

Ciò detto, la motivazione resa dalla sentenza impugnata, ad onta delle censure proposte dalle ricorrenti, non ha disatteso il principio sopra richiamato. Essa, infatti, si è attenuta a quella "ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 588 c.c." - qui da leggersi, come detto, in correlazione con l'art. 1362 c.c. - pretesa da questa Corte al fine di stabilire "se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio" (Cass. Sez. 2, sent. 31 dicembre 2021, n. 42121, Rv. 663403-01).

Invero, la Corte fiorentina ha, per un verso, valorizzato - più che l'uso delle espressioni "quota di legittima" e "quota disponibile", presenti nel testamento - la diversa "consistenza" delle attribuzioni effettuate dal testatore in favore, rispettivamente, dei figli e delle sorelle, contrapponendo alla "ampiezza" della prima (inclusiva anche di "debiti e oneri") la sostanziale residualità della seconda, rimarcando che essa concerneva i "rimanenti contanti"

(ed evidentemente escluso ogni debito ed onere). Così argomentando, la sentenza impugnata si è conformata a quanto sancito in passato da questa Corte, secondo cui al "fine di stabilire se l'attribuzione di beni determinati configuri istituzione di eredità o legato, deve innanzitutto considerarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di attribuzione dei beni secondo il criterio stabilito dalla legge (art. 588 c.c.), mentre l'attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) può essere valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull'obiettiva consistenza della disposizione" (Cass. Sez. 2, sent. 16 novembre 1985, n. 5625, Rv. 442817-01; analogamente già Cass. Sez. 2, sent. 18 novembre 1981, n. 6110, Rv. 416909-01).

Se, dunque, l'indagine ermeneutica va condotta soprattutto con riferimento al "contenuto della disposizione" (o meglio, alla sua "obbiettiva consistenza"), e ciò "indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore" (Cass. Sez. Lav., sent. 12 luglio 2001, n. 9467, Rv. 548119-01), fino al punto da "sminuire" persino l'impiego delle espressioni "erede" e "legatario", non può assumere rilevanza centrale, nel caso di specie, la circostanza - valorizzata, invece, dalle ricorrenti - che [omissis] [omissis] abbia inteso fare ricorso alle nozioni di "quota legittima" e di "quota disponibile" per qualificare le attribuzioni in favore dei figli e delle sorelle.

Né, infine, può accogliersi l'ulteriore argomento utilizzato dalle ricorrenti, ovvero la necessità di assicurare l'interpretazione "utile" del contratto ex art. 1920 c.c.; affermazione motivata sul rilievo che "il contraente della polizza esprimeva la volontà che il beneficio venisse assegnato prioritariamente ai suoi «eredi testamentari e, in mancanza, agli eredi legittimi» prefigurandosi, dunque, già al momento della stipula medesima di voler redigere testamento, al fine evidente di voler perseguire scopi diversi da quelli di una successione legittima".

Invero, in disparte il rilievo che così ragionando si finirebbe con il ricostruire la volontà testamentaria sulla base di quella contrattuale (e non viceversa), dirimente è il rilievo che proprio la scelta di individuare i beneficiari della polizza negli eredi legittimi appunto in mancanza di quelli testamentari, appare espressiva della volontà di di riservarsi un "supplemento di valutazione", e cioè di conservare la liberà di individuare - in ipotesi, anche attraverso una modifica del testamento olografo del 5 maggio 2016 - l'individuazione dei soggetti che avrebbero fruito della polizza sottoscritta successivamente. E ciò, a ben vedere, nell'esercizio di quella "libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque di derogare all'art. 1920 c.c.", rimarcata - come già detto - dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU., sent. n. 11421 del 2021, cit.).

8. In definitiva, la controversia va risolta in applicazione del seguente principio di diritto: "In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario dei relativi vantaggi, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., si pone alla stregua di «atto inter vivos con effetti post mortem», sicché l'individuazione quali beneficiari degli «eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi» ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano o meno tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente. Al riguardo, non è sindacabile in sede di legittimità, se operato con congrua motivazione e scevro dai soli gravi vizi logici oramai rilevanti dopo la novella dell'art. 360 c.p.c., l'accertamento con cui il giudice del merito stabilisca se l'assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come

legato, una volta che sia stato accertato, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento.".

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

10. A carico delle ricorrenti, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. SS.UU., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando [omissis] [omissis] e [omissis] e a rifondere, alla società [omissis] S.p.a., nonché a [omissis] e [omissis] le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole - per la prima come per i secondi - nella misura di € 4.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.